

Allegato "B"
Racc. n. 11842

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 *quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è costituita la Società Cooperativa denominata "GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI DI TRAPANI, MARSALA E MAZARA DEL VALLO SOCIETÀ COOPERATIVA a RESPONSABILITÀ LIMITATA", in sigla "Gruppo Ormeggiatori e Barcaiolì dei Porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo Soc. Coop.", di seguito in quest'atto "Gruppo".

Su deliberazione dell'Assemblea, il Gruppo potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico e alle relative articolazioni territoriali, organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Esso aderisce all'associazione settoriale di categoria ANGOPI che la rappresenta, data la natura e rilevanza del servizio svolto, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche competenti in relazione ai servizi svolti.

ART. 2

Il Gruppo ha sede in Trapani, Molo Sanità, viale Regina Elena.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta dell'Autorità Marittima, esso può:

- trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove sia sito il porto nel quale opera;

- istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali.

ART. 3

La durata del Gruppo è stabilita sino al 31.12.2100 e può essere anticipata o prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, in funzione delle determinazioni assunte dall'Autorità Marittima relative all'erogazione del servizio di ormeggio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO


ART. 4

Il Gruppo è retto e disciplinato dai principi della mutualità.

Lo scopo dei soci del Gruppo è quello, tramite l'esercizio in forma associata, di perseguire con continuità e con le modalità più adeguate, i superiori valori della sicurezza delle acque portuali e dell'ambiente con il contemporaneo obiettivo di garantire la continuità d'occupazione lavorativa e adeguate condizioni economiche, sociali, professionali, coerenti con il massimo dell'efficienza, tenuto conto delle esigenze e degli interessi dell'utenza.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi mutualistici, i soci instaurano con il Gruppo, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.


I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra il Gruppo e i soci sono stabiliti da apposito **regolamento interno predisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 03.04.2001 n. 142**, in coerenza con quello elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso al



	<p>Gruppo come di seguito specificato, rispettoso del principio di mutualità e di quello di parità di trattamento di cui all'art. 2516 Cod. Civ., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.</p> <p>Il Gruppo osserva le disposizioni dell'Autorità Marittima che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 14, comma 1 <i>quiquies della l. 84/94</i> con l'apposito regolamento di cui al comma precedente. Tali disposizioni sono comunicate al Gruppo stesso ai fini della loro applicazione.</p> <p>I soci concorrono alla gestione del Gruppo e partecipano alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione del Gruppo stesso, e contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione nei limiti di cui all'art.45; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per il Gruppo stesso.</p> <p>In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "<i>socio - lavoratore</i>" e lo statuto assume pertanto valore di "<i>patto societario</i>", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.</p> <p>La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dal Gruppo e dall'ANGOPI, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e del regolamento interno.</p>	
	ART. 5	
	<p>Il Gruppo ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio in via esclusiva delle seguenti attività:</p>	

- l'erogazione del servizio di ormeggio, disormeggio, battellaggio, movimento ed assistenza in genere dei galleggianti e delle navi nei porti e nella rada di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14, comma 1 *quater*, della legge n. 84/94 nonché assistenza alle imbarcazioni da diporto (Art. 49 *duodecies* D.lgs 171/2005), compresi gli obblighi di servizio pubblico e di erogazione delle attività funzionali allo svolgimento del servizio istituzionale, conformemente alle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione (DPR 15/02/1952 n. 328 e s.m.i., di seguito Reg. Cod. Nav.) nonché alle ordinanze in materia della competente Autorità Marittima locale;
- previa espressa autorizzazione o a seguito di determinazioni in funzione delle esigenze di sicurezza della competente Autorità Marittima, l'esecuzione di attività complementari o affini alle attività di ormeggio/battellaggio, nell'ambito definito dall'art. 14, comma 1 *quater*, della legge 84/94.

Il servizio tecnico - nautico di ormeggio prestato dal Gruppo e, ove reso dal medesimo Gruppo, quello di battellaggio hanno natura di servizio di interesse economico generale a carattere universale. Il Gruppo opera, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 *quinqües*, della legge 84/94, come erogatore universale di tale servizio volto a garantire la sicurezza della navigazione, come tale sottoposto, alle direttive, alla disciplina, alla vigilanza e al controllo dell'Autorità Marittima.



	Per la realizzazione di tale oggetto il Gruppo può, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima:	
	<ul style="list-style-type: none"> • costituire organismi consortili, oltreché associazione temporanea con altre imprese al riguardo abilitate, stipulando i relativi contratti e convenzioni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • istituire o gestire officine, impianti e magazzini funzionali all'espletamento delle attività sociali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • acquistare o assumere in locazione immobili, magazzini, officine, automezzi, mezzi nautici, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'attività sociale quando queste comportino decisioni e/o spese significative; 	
	Il Gruppo promuove l'istruzione e l'aggiornamento professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci.	
	Il Gruppo, inoltre, può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall' art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata al Gruppo la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.	
	TITOLO III	
	<i>SOCI</i>	

ART. 6

I soci sono le persone fisiche che, a seguito del superamento della regolare prova concorsuale siano iscritti nel registro di competenza secondo le modalità meglio specificate in appresso.


Essi stabiliscono, con la propria adesione al Gruppo, un ulteriore rapporto di lavoro dipendente, a titolo esclusivo, con il Gruppo medesimo.

I rapporti di lavoro instaurati fra il Gruppo ed i soci sono disciplinati da apposito **regolamento interno, ai sensi dell'art. 6 della legge 03.04.2001 n. 142** e successive modificazioni.

Il numero dei soci è variabile ed illimitato, e comunque stabilito in funzione del numero degli iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono ammessi a soci i lavoratori di ambo i sessi, maggiorenni, che, in possesso dei **requisiti professionali richiesti dalle norme del Reg. Cod. Nav., siano iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuto dall'Autorità Marittima**, anche a seguito di un provvedimento di mobilità definitiva, oltre a quelli che abbiano positivamente superato la prova al termine del previsto periodo da allievo ormeggiatore, e possano svolgere la professione di ormeggiatore /barcaiolo e, quindi, partecipare direttamente all'esercizio del Gruppo, prestando la loro attività lavorativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche il **personale tecnico ed amministrativo**, qualora assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato previa **autorizzazione al Gruppo da parte della Auto-**



	<p>rità Marittima comunque in numero strettamente necessario al buon funzionamento del Gruppo stesso.</p>	
	<p>Non possono essere ammessi a soci coloro che esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, attività in imprese, il cui esercizio sia incompatibile con gli obblighi di servizio nei confronti del Gruppo o in concorrenza con l'attività del Gruppo medesimo.</p>	
	<p>Il Gruppo può svolgere la propria attività istituzionale avvalendosi dell'assunzione a tempo determinato, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore, di terzi non soci, secondo la disciplina al riguardo applicabile. Il ricorso a terzi non soci come ormeggiatori deve essere limitato di norma ai soli seguenti casi:</p>	
	<p>a) traffico non consolidato;</p>	
	<p>b) copertura dell'organico in attesa dell'espletamento del concorso.</p>	
	<p>ART. 7</p>	
	<p>Ai fini dell'iscrizione nel libro dei soci, l'ormeggiatore iscritto nel Registro, deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che deve contenere:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale; • l'indicazione dei requisiti professionali di cui al comma 5 del precedente art. 6, ovvero, per gli eventuali soci tecnici/amministrativi, l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale; 	


- la dichiarazione di volontà di instaurare il rapporto di lavoro dipendente, in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento interno di cui all'articolo che precede, dei quali dichiara di aver preso visione;
- l'ammontare della quota sociale, stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci, in misura comunque non inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 43 e 44.

Con la presentazione della domanda, il candidato socio deve esibire idonea documentazione di iscrizione nel registro degli ormeggiatori, tenuto dal Comandante del Porto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, procede all'iscrizione nel **libro dei soci**.

L'iscrizione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso, ricevuta detta comunicazione, sia stata sottoscritta la quota sociale. Essa viene **comunicata altresì al Comandante del Porto**.

In caso di rigetto della domanda di ammissione proposta da tecnici e amministrativi, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che



	sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni	
	dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemen-	
	te a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio , illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci	
	tenuto conto della vigente disciplina.	
	Contestualmente alla deliberazione di ammissione, si istaura, se non già in	
	essere, il rapporto di lavoro ulteriore fra il Gruppo ed il nuovo socio ammes-	
	so. Quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta	
	nel regolamento di cui al precedente art. 6.	
	Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche dei servizi erogati dal Gruppo, come	
	precisati all'art. 5, comma 4 del presente statuto, le deliberazioni adottate sia	
	dal Consiglio di Amministrazione che dall'Assemblea dei soci, secondo le ri-	
	spettive competenze, riguardo all'accettazione delle domande di ammissione	
	a socio per i tecnici e gli amministrativi, dovranno essere coerenti con le de-	
	terminazioni del Comandante del Porto.	
	ART. 8	
	I soci sono obbligati:	
	<ul style="list-style-type: none"> • a versare l'importo della quota sociale sottoscritta, con le modalità e 	
	nei termini previsti dal successivo art. 18;	

- ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa nel Gruppo, in relazione al tipo e alle caratteristiche dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per il Gruppo stesso e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento di servizio e regolamento interno, dalle norme del Codice della Navigazione e del relativo Reg. Cod. Nav. e dalle determinazioni adottate dalla competente Autorità Marittima.

ART. 9

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di **prestare lavoro, anche autonomo**, in tutte le tipologie contrattuali previste dalla legislazione vigente, a favore di terzi, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, l'esercizio dell'attività di ormeggiatore, sottoposto alla disciplina relativa all'erogazione di un servizio pubblico, atto a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo (**legge n. 84/94, art. 14, comma 11 bis e s.m.i.**) è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.


ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Il socio può recedere dal Gruppo:

- nei casi previsti dalla legge;



	<ul style="list-style-type: none"> • qualora risolva o abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa; 	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Gruppo per iscritto, tramite lettera raccomandata . Il recesso determina la contestuale risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto contestualmente alla data di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	ART. 12	
	Qualora non abbiano già comunicato il recesso, l'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:	
	<ul style="list-style-type: none"> • che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che fruiscono delle prestazioni pensionistiche anticipate o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che beneficino delle prestazioni di FONDORMOLI, il Fondo di accompagnamento all'esodo della categoria degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani; 	

- che **abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro** o che abbiano risolto tale rapporto con il Gruppo per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze del Gruppo stesso;


A seguito dell'adozione del provvedimento di **cancellazione di cui all'art. 1254 Cod. Nav. da parte dell'Autorità Marittima**, nei confronti dei soci l'Assemblea delibera l'esclusione dei destinatari ed il loro licenziamento allorché risulti:

- che **non abbiano ottemperato alle obbligazioni derivanti dal Reg. Cod. Nav.**, dal presente statuto, dal regolamento interno, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

- che, in particolare, **si siano rifiutati, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività lavorativa** o che nell'esecuzione di quest'ultima abbiano violato, con gravi inadempienze, ai sensi dell'art. 1455 Cod. Civ., gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o dal contratto nazionale di categoria nonché dal Codice della Navigazione e dal Reg. Cod. Nav.;

- che abbiano violato uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9.

Nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi da parte di un socio, il Consiglio di Amministrazione dopo averlo **adeguatamente e tempestivamente in-**



	<p>formato delle violazioni che gli sono imputate e dopo avergli garantito il suo diritto di difesa, provvede alle dovute segnalazioni all'Autorità Marittima per le conseguenti determinazioni.</p>	
	<p>Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente causati al Gruppo. La penale sarà determinata dal Consiglio d'Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di € 1.000,00 (euro mille/00) fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, al fondo di riserva legale.</p>	
	<p>L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.</p>	
	<p>Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.</p>	
	<p style="text-align: center;">ART. 13</p>	
	<p>Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono destinatari nonché al Comandante del Porto per i provvedimenti di sua competenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>	
	<p>Le controversie che insorgessero tra i soci e il gruppo in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio d'Amministrazione su tali materie saranno de-</p>	

mandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dagli artt. 43 e 44 del presente statuto.

I soci, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato al Gruppo, tramite raccomandata, appena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei documenti stessi.

ART. 14


I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata eventualmente aumentata per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 22.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra il Gruppo ed il socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante al Gruppo fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545-*sexies* Cod. Civ., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate, entro il termine di cinque anni.

ART. 15



	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	ART. 16	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	TITOLO IV	
	<i>PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE</i>	
	ART. 17	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	<ul style="list-style-type: none"> • dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) sottoscritte dai soci; • dal fondo di riserva legale; • da eventuali fondi di riserva straordinaria; • da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge. 	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Gruppo con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o ristorno.	
	Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.	
	ART. 18	

Le quote sociali sono nominative.

Esse devono essere sottoscritte dai soci al momento della ricezione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati come segue:

- per almeno il 25%, entro il termine di tre mesi dalla data di sottoscrizione;
- il restante, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione.

Nessun socio può avere una quota sociale il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

ART. 19

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso il Gruppo.


TITOLO V

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla **redazione del bilancio** secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di chiarezza, veridicità, correttezza e prudenza. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.



	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale - ove questo istituito - documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 Cod. Civ..	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 Cod. Civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo del Gruppo; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui il Gruppo sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Gruppo medesimo; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 Cod. Civ..	
	Copia del bilancio approvato deve essere consegnata all'Autorità Marittima locale e all'Autorità di Sistema laddove esistente.	
	ART. 21	
	L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo , da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545- <i>sexies</i> Cod. Civ. e del successivo art. 22. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o	

stabilito dall'apposito regolamento interno. La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- non meno del **30% al fondo di riserva legale**;
- **al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione** di cui all'art. 11 l. n. 59/92 e successive codificazioni, nella misura di legge;
- all'eventuale **aumento gratuito del capitale sottoscritto** e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- un **dividendo ai soci**, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545-*quinques*, secondo comma, Cod. Civ.;
- l'eventuale residuo a **fondo di riserva straordinaria**.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 22

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite



	dalle norme di legge vigenti in materia e secondo i criteri stabiliti da regolamento interno.	
	Il ristorno può essere attribuito ai soci:	
	<ul style="list-style-type: none"> • mediante integrazione delle retribuzioni complessive; • mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. 	
	TITOLO VI	
	<i>TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI</i>	
	ART. 23	
	I soci riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.	
	ART. 24	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio, titolare nei confronti del Gruppo di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 l. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, in coerenza con quello elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso al Gruppo.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione azien-	

dale del Gruppo, ai profili professionali dei soci stessi, nonché alle norme di legge ed amministrative che disciplinano il servizio di ormeggio.

ART. 25

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito dal Contratto collettivo nazionale di categoria e recepito dal regolamento interno di cui all'art.6 della l.142/01, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati dall'ANGOPI e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 22.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un **piano di crisi aziendale**, ove si preveda la possibilità di **riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci**, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.


Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 26

Sono Organi Sociali del Gruppo:



	<ul style="list-style-type: none"> • l'Assemblea; • il Consiglio di Amministrazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il Collegio dei Sindaci. 	
	<p>Sezione I - ASSEMBLEA</p> <p>ART. 27</p>	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, del-	
	la data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere:	
	<ul style="list-style-type: none"> • affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci mediante lettera raccomandata, anche a mano, ovvero tramite fax o posta elettronica, 	
	all'indirizzo comunicato dagli stessi soci, almeno otto giorni prima	
	dell'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a	
	quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubbli-	
	cità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle As-	
	semblee.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi	
	se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi al-	
	la discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente in-	

formato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo (ove nominati) non presenti.

In deroga all'art. 2363 Cod. Civ., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.


Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 20.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (ove nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 28

L'Assemblea Ordinaria:

1. **approva il bilancio** con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale **distribuzione di ristorni ai soci**;
3. provvede alla **nomina degli amministratori** per quanto di sua competenza, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato nonché alla loro revoca, impregiudicate le ulteriori modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente, che dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 34;
4. **designa il Presidente e il Vice Presidente** per la nomina da effettuare




	si a cura del Comandante del Porto;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;	
	6. qualora obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, designa – al fine di consentire la relativa nomina da parte del Comandante del Porto – i componenti del Collegio Sindacale; indica fra questi il Presidente, anch'esso nominato dal Comandante del Porto, propone la revoca del Collegio e fissa i compensi spettanti;	
	7. conferisce ove obbligatorio per legge, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso Collegio, l'incarico di revisore legale dei conti, e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all'intera durata dell'incarico;	
	8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	9. approva il regolamento interno, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima, tenuto conto dei particolari obblighi di questi ultimi derivanti dal servizio pubblico svolto dal Gruppo;	
	10. delibera, su istanza del soggetto richiedente l'ammissione, sul mancato accoglimento della sua domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione;	
	11. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci, ai sensi del prece-	

dente art. 25;

12. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci;

13. recepisce, per quanto di sua competenza, tutti gli atti provenienti dalla Autorità Marittima o dalle altre autorità deputate, recanti disposizioni sullo svolgimento del servizio di ormeggio adottando i provvedimenti per la loro concreta attuazione, se necessari, o anche solo utili;


14. dispone che siano comunicate al Comandante del porto le delibere di esclusione ex art. 12, la cui efficacia è condizionata dall'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro da parte dell'Autorità Marittima competente.



L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 8, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 29



L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Gruppo, previo **nulla osta dell'Autorità Marittima**, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita

	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, Cod. Civ., alla competenza del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 30	
	In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci del Gruppo aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci del Gruppo aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
	Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del Gruppo, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati ad eccezione del caso in cui la liquidazione sia conseguenza di un atto emanato dalla Autorità Marit-	

tima per cui, in seconda convocazione, sarà sufficiente la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea.

In deroga a quanto sopra, per la **nomina delle cariche**, risulteranno designati amministratori e sindaci coloro che avranno **ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti in Assemblea**, secondo quanto eventualmente precisato in apposito regolamento interno.

ART. 31

Per le votazioni si procederà con il **sistema dell'alzata di mano**; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà con il **sistema della votazione a scrutinio segreto**.


È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il **voto per corrispondenza** ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, Cod. Civ. . In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 32

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino **iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e/o** che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sociale posseduta.

Ogni socio avente diritto di voto, con l'esclusione per la nomina delle cariche sociali, può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché **non**




	<p>amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di un socio.</p>	
	<p>Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.</p>	
	<p>Potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea, peraltro senza diritto di voto, i rappresentanti delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui il Gruppo aderisce, dell'ANGOPI, nonché il rappresentante dell'Autorità Marittima localmente competente.</p>	
	<p>ART. 33</p>	
	<p>L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.</p>	
	<p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p>	
	<p>L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.</p>	
	<p>Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p>	

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci, che soddisfano i requisiti di cui al primo comma del precedente art. 32, hanno **diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea** e di ottenerne estratti a proprie spese.



Sezione II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


ART. 34

Il **Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3** fino ad un massimo di 7, compresi il Presidente e il Vice Presidente, i quali vengono nominati dal Comandante del Porto su designazione dell'Assemblea.

Gli amministratori sono scelti esclusivamente tra i soci ormeggiatori iscritti nel registro di cui al comma 1 art. 6 del presente Statuto.

Gli amministratori **restano in carica tre esercizi**, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e **scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio** relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.





	<p>Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 Cod. Civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.</p>	
	<p>Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale (ove nominato), almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dal Gruppo.</p>	
	<p>Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione del Gruppo.</p>	
	<p>Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Comandante del porto in conformità alla delibera dell'Assemblea della società cooperativa.</p>	
	<p>Il Presidente pone in essere quanto necessario all'adempimento degli obblighi previsti dal Codice della Navigazione, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dagli altri atti emanati dalla Autorità Marittima.</p>	
	<p>In caso di ripetute carenze nelle modalità di svolgimento del servizio il Presidente può essere revocato dall'incarico, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comandante del Porto nomina un nuovo Presidente scegliendo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.</p>	

Il Presidente e l'intero Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in caso di **gestione commissariale disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**. In caso di revoca del Consiglio di Amministrazione il Commissario convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione come ultimo atto del suo incarico.


ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione è **convocato dal Presidente** tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

 La convocazione è fatta **a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza** e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.


Le votazioni sono palesi.

 Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video/conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia

	loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presup-	
	posti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richie-	
	sto.	
	Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Col-	
	legio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di ter-	
	zi, abbia in una determinata operazione del Gruppo, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve al-	
	tresi astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio	
	di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il	
	Gruppo dell'operazione.	
	ART. 36	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo, e opererà tenendo conto	
	delle determinazioni dell'Autorità Marittima.	
	Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo me-	
	ramente esemplificativo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente 	
	alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;	
	<ul style="list-style-type: none"> • integrare il regolamento interno in coerenza con quanto predisposto dal 	
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;	

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- **deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni** ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui il Gruppo aderisce;
- deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5, non riservate all'Assemblea;
- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- **assumere e licenziare, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, i dipendenti del Gruppo**, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- **deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci**, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi; **comminare le sanzioni disciplinari** previste dal regolamento interno ai soci inadempienti;
- deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.



Il Presidente esercita tutti i poteri e può compiere tutti gli atti necessari a porre in essere quanto previsto dagli atti provenienti dalla Autorità Marittima o dalle altre autorità deputate recanti disposizioni sullo svolgimento del servizio di ormeggio se non di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 28, comma primo, n. 13 che precede.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 33, ferma restando l'applicazione

	dell'art. 2436 Cod. Civ. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").	
	ART. 37	
	In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 Cod. Civ. .	
	ART. 38	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con il Gruppo, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.	
	ART. 39	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Gruppo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti del Gruppo o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III

COLLEGIO SINDACALE

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 40

Nei casi previsti dall'art. 2543 Cod. Civ. e successive modificazioni, il Gruppo ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, **un organo di controllo**, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ovvero **un revisore**.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Gruppo avrà comunque la **facoltà di nominare** un Sindaco unico o un revisore legale.

Qualora nominato in forma collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La nomina dell'organo di controllo, sia monocratico sia collegiale, e del Presidente del Collegio Sindacale



	avvengono in conformità a quanto previsto nell'articolo 28 del presente Statuto.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.	
	La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo sia stato ricostituito.	
	ART. 41	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Gruppo e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.	
	In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, l'organo di controllo deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 Cod. Civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	All'organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferire, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti.	

L'organo di controllo ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

ART. 42

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'incarico per la revisione legale dei conti del Gruppo è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dal Gruppo; la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti del Gruppo:

- 1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ove l'Assemblea conferisca all'organo di controllo nominato l'incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 43

	Le controversie derivanti dal presente Statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed	
	all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle delibera-	
	zioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insor-	
	gere tra il Gruppo ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti dispo-	
	nibili, relativi sia al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, devono es-	
	sere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.	
	La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro	
	confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione	
	dell'incarico.	
	Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico mini-	
	stero.	
	Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccoman-	
	data entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei prov-	
	vedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della	
	controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.	
	ART. 44	
	Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presi-	
	dente CCIAA di Trapani , che provvederà anche alla designazione del Pre-	
	sidente del Collegio.	


Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal **Presidente del Tribunale di Trapani**.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria **decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso**, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Trapani.




TITOLO VI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

ART. 45

È fatto divieto di:

- **distribuire dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- **remunerare gli strumenti finanziari** offerti ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi;
- **distribuire le riserve fra i soci.**



ART. 46

In caso di scioglimento del Gruppo, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere

devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 47

Le clausole di cui agli artt. 45 e 46 non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 48



L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Gruppo nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 49

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le norme contenute nel Titolo V del Libro V, Capo VII del Codice Civile ai sensi degli artt. 2519 secondo comma Cod. Civ. in quanto compatibili, nonché le leggi speciali in materia di società cooperative.



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche, che si trasmette ad uso AMMINISTRATIVO.

Marsala li 03-12-2018.

F.to: DANIELE PIZZO notaio